



Comune di Benevento
Provincia di Benevento

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ISTITUTO TRIBUTARIO
DEL RECLAMO/MEDIAZIONE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 11/03/2021

Indice

Articolo 1 - Oggetto del regolamento	3
Articolo 2 - Finalità del Regolamento	3
Articolo 3 -Limiti dei regolamenti	3
Articolo 4 - Ambito di applicazione	4
Articolo 5 - Valore della lite	4
Articolo 6 - Inammissibilità della mediazione	5
Articolo 7 - Istanza di mediazione	5
Articolo 8 - Presentazione dell'istanza di mediazione	5
Articolo 9 - Notifica del ricorso	5
Articolo 10 - Effetti della presentazione dell'istanza di mediazione	6
Articolo 11 - Trattazione dell'istanza di mediazione	6
Articolo 12 - Composizione e struttura del servizio mediazione	6
Articolo 13 - Esame preliminare dell'istanza di mediazione	7
Articolo 14 - Accordo di mediazione	7
Articolo 15 - Perfezionamento dell'accordo di mediazione	8
Articolo 16 - Sanzioni ed interessi	8
Articolo 17 - Mancato perfezionamento della mediazione	8
Articolo 18 - Pagamenti rateali	8
Articolo 19 - Provvedimento di diniego	9
Articolo 20 - Conciliazione e spese di giudizio	9
Articolo 21 - Entrata in vigore	9
Articolo 22 - Norme finali	9

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per la mediazione tributaria definite dall'art.17bis del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n.546, come modificato dal D. Lgs. 24 settembre 2015 n.156, su controversie aventi ad oggetto atti impositivi e di riscossione emessi dal Comune. Detto Regolamento è conforme:

- agli articoli 117 e 119 della Costituzione;
- all'art.7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- all'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;
- all'art.50 della legge 27 dicembre 1997, n.449.

2. L'istituto del reclamo/mediazione, ai sensi del comma 1 e 2 dell'art.17-bis del D. Lgs. 546/1992 e s.m.i. e dell'articolo 10 comma 2 del DL 50 del 24/04/2017, convertito in Legge 21/06/2017 n. 96, trova luogo obbligatoriamente prima della procedibilità del ricorso relativo a controversie tributarie di valore non superiore ad € 50.000,00 (euro cinquantamila/00).

Articolo 2

Finalità del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, che disciplina l'istituto del reclamo/mediazione relativo alle controversie in ambito di fiscalità locale, sono finalizzate ad incentivare la deflazione del contenzioso tributario e sono volte all'esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria, in modo da verificare la possibilità di evitare, con il raggiungimento dell'accordo, che la controversia prosegua davanti alla Commissione Tributaria Provinciale. A tal fine, le norme disciplinano un procedimento amministrativo di composizione della controversia che può concludersi con un accordo stragiudiziale delle stesse parti, senza ausilio di terzi e senza spese per il Comune.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono altresì volte a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, nonché l'imparzialità della stessa e la trasparenza nelle procedure poste in essere dal competente "Servizio Mediazione", istituito dall'Ente con adozione di atto deliberativo. Le previsioni qui contenute sono conformi ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nell'intento di instaurare un rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti.

Articolo 3

Limiti dei regolamenti

1. Il presente regolamento, nonché quelli che disciplinano le entrate di natura tributaria, sono soggetti ai vincoli stabiliti dalla riserva di legge prevista dalla Costituzione in materia tributaria, nonché ai limiti fissati dai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

2. L'applicabilità delle disposizioni di cui al presente regolamento, aventi carattere generale è vincolata alla compatibilità dalle stesse con le previsioni di cui agli specifici regolamenti disciplinanti i singoli tributi che continuano ad essere in vigore e che, ove in contrasto, prevalgono rispetto alle previsioni del presente regolamento.

Articolo 4

Ambito di applicazione

1. L'istituto del reclamo/mediazione, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 1 del D. Lgs. 546/1992 e s.m.i. e dell'articolo 10 comma 2 del DL 50 del 24/04/2017, convertito in Legge 21/06/2017 n. 96, si applica alle controversie tributarie del Comune di Benevento ovvero dell'Organismo straordinario di liquidazione limitatamente ai tributi di propria competenza di valore non superiore ad € 50.000,00 (euro cinquantamila/00).
2. La mediazione può riguardare, tra le altre, le controversie relative a:
 - avviso di accertamento/liquidazione;
 - provvedimento di irrogazioni di sanzioni;
 - ruolo;
 - diniego espresso o tacito al rimborso di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altre somme non dovute;
 - diniego o revoca di agevolazioni;
 - cartelle o ingiunzioni di pagamento limitatamente a vizi propri;
 - ogni altro atto per cui la legge prevede autonoma impugnabilità davanti le Commissioni tributarie.
3. L'istanza di mediazione non è proponibile quando l'impugnazione riguarda:
 - controversie di valore superiore ad € 50.000,00 (cinquantamila,00);
 - controversie di valore indeterminabile (salvo quelle di natura catastale di cui all'art.2, comma 2, primo periodo del D. Lgs. 546/1992 e s.m.i.), concernenti il classamento degli immobili e l'attribuzione della rendita catastale;
 - controversie relative ad atti non impugnabili.

Articolo 5

Valore della lite

1. Il valore della controversia è determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, D. Lgs. 546/1992. Al fine di determinare il valore della controversia occorre fare riferimento a ciascun atto impugnato; in particolare occorre considerare l'importo del tributo contestato dal contribuente a seguito di impugnazione dell'atto.
2. L'importo di cui al precedente comma 1 deve essere assunto al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio. Qualora si sia in presenza di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dall'ammontare di queste ultime.
3. Per le controversie aventi ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, il valore della lite è determinato tenendo in considerazione l'importo del tributo chiesto a rimborso, al netto di accessori, prendendo a riferimento ogni singolo anno d'imposta, quando l'istanza ne contempli più di uno.

Articolo 6

Inammissibilità della mediazione

Il ricorso se presentato tardivamente oppure se proposto avverso un atto non rientrante nelle fattispecie della mediazione è inammissibile.

Articolo 7

Istanza di mediazione

1. Ai sensi delle disposizioni dettate dall'art.17-bis, comma 1, del D. Lgs. n.546/1992 e s.m.i., il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, tesa a chiedere la rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
2. La presentazione del ricorso introduce automaticamente il procedimento di reclamo/mediazione. Pertanto, dalla proposizione dell'impugnazione derivano, oltre agli effetti sostanziali e processuali del ricorso, anche quelli del reclamo/mediazione.
3. Per le controversie disciplinate dal presente regolamento, il contribuente ha la facoltà di inserire nel ricorso una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Articolo 8

Presentazione dell'istanza di mediazione

1. L'istanza di mediazione è presentata sotto forma di ricorso al Comune di Benevento, ovvero Organismo straordinario di liquidazione limitatamente ai tributi di propria competenza, presso l'Ufficio Protocollo Generale dell'Ente, o tramite PEC del settore avvocatura e/o dell'OSL ed indirizzata all'Ufficio Mediazione.
2. Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica dell'atto che si intende impugnare e può contenere anche una proposta di mediazione con l'indicazione della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
3. In conformità con quanto previsto al precedente art. 7 comma 1, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo, ossia il procedimento di reclamo/mediazione è introdotto automaticamente con la presentazione del ricorso.
4. Il ricorso può essere proposto personalmente dal contribuente se il valore della lite, determinato ai sensi dell'art.5, è fino a € 3.000,00, tenendo conto della sola imposta come previsto dall'art. 12 comma 2 D. Lg.vo 546/1992; se il valore supera tale importo vi è l'obbligo di assistenza da parte di un difensore abilitato.

Articolo 9

Notifica del ricorso (rif. Artt. 16-16-bis D. Lgs. n. 546/1992)

1. Il ricorso può essere notificato presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Benevento sia per i tributi di competenze dell'Ente che dell'Organismo straordinario di liquidazione e nelle seguenti modalità:
 - consegna diretta all'ufficio sopra indicato che ne rilascia ricevuta;
 - invio telematico mediante Pec all'indirizzo mail del settore competente o dell' Organismo straordinario di liquidazione ovvero: settorelegale@pec.comunebn.it o commissione.straordinaria.liquidazione@pec.comunebn.it

- spedizione a mezzo del servizio postale in plico semplice senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento a Comune di Benevento/Settore Avvocatura ovvero Organismo straordinario di liquidazione;
- a mezzo ufficiale giudiziario secondo l'art 137 e ss. del c.p.c..

Articolo 10

Effetti della presentazione dell'istanza di mediazione

1. La presentazione del ricorso, che costituisce l'istanza di mediazione produce i seguenti effetti:
 - interrompe il decorso del termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto;
 - apre una fase amministrativa della durata di 90 (novanta) giorni entro la quale deve svolgersi il procedimento di reclamo/mediazione;
 - sospende, per un periodo di 90 (novanta) giorni, i termini di impugnazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. La presentazione dell'istanza avvia una fase amministrativa per la verifica dei presupposti per una risoluzione stragiudiziale della controversia per il tramite del Mediatore.
3. Il periodo di 90 (novanta) giorni in cui si svolge il procedimento di reclamo/mediazione prende avvio con la notifica del ricorso e termina con l'accordo tra le parti o con la costituzione in giudizio del ricorrente, qualora non si pervenga all'accordo.
5. Il ricorso non è procedibile, in conformità al comma 2 dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, pertanto, il ricorrente può costituirsi in giudizio solo dopo che sia decorso il termine per lo svolgimento dell'istruttoria di mediazione.
6. Al predetto termine dei 90 giorni si aggiunge la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (dal 1° al 31 agosto).

Articolo 11

Trattazione dell'istanza di mediazione

1. Il ricorso presentato ai sensi dei precedenti artt.8-9, viene inoltrato al Servizio Mediazione, che inoltra al Servizio Tributi richiesta del fascicolo di competenza contenente tutti gli atti utili alla trattazione del ricorso.
2. Ai fini di quanto previsto dall'art.17-bis, comma 4 del D. Lgs. 546/1992, il reclamo e/o la proposta di mediazione sono esaminati dal Servizio Mediazione che opera in conformità alle specifiche disposizioni che disciplinano la singola entrata tributaria.
3. Alla trattazione del ricorso si applicano le norme del procedimento amministrativo in quanto compatibili.

Articolo 12

Composizione e struttura del servizio mediazione

1. Il Servizio Mediazione, attraverso i suoi componenti, svolge attività amministrativa e stragiudiziale. È costituito da dipendenti del Comune di Benevento ovvero dell'Organismo straordinario di liquidazione secondo competenza ed è composto dal Mediatore Tributario e dalla struttura di supporto al Mediatore.
2. Il "Mediatore Tributario" (di seguito mediatore) è soggetto distinto ed autonomo rispetto al responsabile dell'istruttoria che ha condotto all'emissione dell'atto impugnato, è dotato delle

necessarie competenze tecniche e professionali per il corretto esame delle procedura di reclamo/mediazione, nonché di potere di rappresentanza dell'Ente in giudizio e viene individuato tra i funzionari del Comune di Benevento, o dell'Organismo straordinario di liquidazione limitatamente ai tributi di propria competenza, con delibera di Giunta.

3. Il Mediatore è supportato da apposita e specifica struttura organizzativa, composta dai dipendenti del Comune di Benevento e dell'Organismo straordinario di liquidazione ed è istituita in conformità alle disposizioni sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. La struttura di supporto svolge attività di collaborazione al Mediatore, cura la gestione delle procedure di mediazione, reperisce e richiede atti e relazioni, compie attività esecutiva di vario genere e ogni attività residuale non rientrando nei compiti del Mediatore. Tale struttura opera in modo autonomo per lo svolgimento di tutte le attività di natura strettamente amministrativa che non ineriscono agli specifici compiti professionali del Mediatore.

5. Per le attività di cui al presente articolo saranno riconosciuti i compensi incentivanti previsti dall'art. 1, comma 1091, della L. 147/2018 e s. m.i. previa approvazione di apposito regolamento Comunale.

Articolo 13

Esame preliminare dell'istanza di mediazione

1. Il Mediatore in via preliminare verifica che l'istanza contenga tutti gli elementi necessari alla trattazione.

2. Il Mediatore, accertata l'ammissibilità dell'istanza, anche avvalendosi degli uffici responsabili dell'istruttoria che ha condotto all'emissione dell'atto impugnato, verifica l'impossibilità di procedere all'annullamento dell'atto impugnato e la contestuale possibilità di procedere alla mediazione. Esaminata la documentazione allegata al ricorso, procede alla trattazione dello stesso valutando la possibilità di instaurare il contraddittorio convocando il contribuente e l'Ufficio Tributi e/o trasmettendo una proposta di mediazione al ricorrente.

3. L'Ufficio Tributi, l'Avvocatura Civica o altro ufficio a seguito di richiesta del Mediatore devono trasmettere tutta la documentazione a sostegno della motivazione dell'atto impositivo (obbligatoria ai fini della legittimità della pretesa per come rappresentata nell'atto emesso).

4. In caso di richiesta di rateizzazione l'Ufficio Mediazioni provvederà al calcolo degli interessi previsto dalla normativa, e al controllo sul corretto adempimento dell'accordo di mediazione. In caso di mancato pagamento di una sola rata tra quelle previste dal piano di dilazione, l'accordo di mediazione perde efficacia e si procederà secondo la normativa vigente con gli atti consequenziali.

5. In caso di mancata comparizione del ricorrente e/o mancata accettazione della proposta entro i termini previsti, il Mediatore chiude il procedimento di mediazione con esito negativo.

Articolo 14

Accordo di mediazione

1. Qualora le parti pervengano ad un accordo, con accoglimento della proposta di mediazione o con accettazione del contribuente della proposta formulata dall'ente impositore, lo stesso dovrà risultare da atto scritto, ovvero dal verbale delle attività di mediazione redatto dal mediatore. 2. L'atto scritto dell'accordo di cui al comma precedente riporta le procedure che hanno consentito alle parti di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia e indica i seguenti elementi minimi essenziali:

- le modalità con cui si è pervenuti all'accordo;

- l'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione, ossia l'ammontare del tributo, a cui saranno aggiunti gli interessi calcolati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, in caso di richiesta di rateizzazione da parte del ricorrente; - le modalità di versamento.

Articolo 15

Perfezionamento dell'Accordo di mediazione

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, delle somme dovute o della prima rata, in caso di pagamento rateale.
2. Nelle controversie aventi ad oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo contenente i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute dal contribuente. Tale documento consente che venga data esecuzione al pagamento concordato, rappresentando titolo per l'azione esecutiva davanti al giudice ordinario.
3. L'accettazione della proposta di mediazione del ricorrente comporta la rinuncia espressa al contenzioso e al deposito del ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale. Allo stesso modo il Comune rinuncia alla pretesa iniziale e a costituirsi in giudizio se l'accordo è perfezionato secondo le statuizioni del presente regolamento.

Articolo 16

Sanzioni

A seguito del perfezionamento dell'accordo di mediazione, le sanzioni applicate ed indicate nell'atto impugnato sono corrisposte nella misura agevolata del trentacinque per cento (35%) del minimo previsto dalla legge nei casi in cui ricorrono i presupposti di rideterminazione della pretesa tributaria (rideterminazione della base imponibile).

Articolo 17

Mancato perfezionamento della mediazione

Nel caso in cui non si pervenga all'accordo di mediazione nei modi di cui al precedente articolo 13, comma 5, il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni di cui all'art.22 del D.Lgs.n.546/92.

Articolo 18

Pagamenti rateali

1. In caso di rateazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. 218/1997 e s.m.i..
2. Per quanto compatibili si rinvia all'applicazione delle procedure di rateizzo di cui al Regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 19

Provvedimento di diniego

1. Qualora, all'esito dell'esame preliminare, il reclamo e/o l'eventuale proposta di mediazione non siano procedibili, il Mediatore entro 90 (novanta) giorni chiude la fase amministrativa di esame della mediazione, inviando al contribuente e all'Ufficio che ha emesso l'atto impositivo un provvedimento di diniego.
2. Il provvedimento di diniego riporta le ragioni, di fatto e di diritto, che stanno alla base della pretesa tributaria e potrà coincidere con il verbale di mediazione.

Articolo 20

Conciliazione e spese di giudizio

1. Il contribuente, anche a seguito di infruttuosa mediazione, potrà avvalersi, in corso di giudizio davanti le Commissioni tributarie, della conciliazione giudiziale prevista dagli artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/1992.
2. Le spese di giudizio davanti la Commissione Tributaria includeranno, ai sensi dell'art. 15, D.Lgs.n. 546/1992, a carico della parte soccombente, una maggiorazione del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese dovute al procedimento amministrativo di mediazione.
3. Per il personale comunale addetto alle attività di cui al presente articolo, saranno riconosciute compensi incentivanti previsti dall' art. 1, comma 1091, della L. 147/2018 e s. m.i. previa approvazione di apposito regolamento Comunale.

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dall'11-03-2021 e sarà pubblicato sul sito internet dell'ente all'indirizzo www.comune.benevento.it.

Articolo 22

Norme finali

1. A decorrere dall'applicazione del presente regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni e gli altri regolamenti comunali in contrasto con le previsioni contenute nel presente regolamento, salvo quanto previsto dall'art.3 comma 2 del presente regolamento.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applica la normativa vigente in materia.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modifica del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.